



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 43 del 20-12-2018	
OGGETTO:	Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 N. 100 – Anno 2018 - Approvazione.-	

L'Anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,51** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Dora Lio - Sindaco	X	
2	Antonio Russo	X	
3	Fernando Principe - Vice Sindaco	X	
4	Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno	X	
5	Agostino Fernando Perri	X	
6	Carmine Ritacca	X	
7	Agostino Antonio Magaro'	X	
8	Enrico Marsico	X	
9	Tiziana Magnelli	X	
10	Francesco Antonio Greco	X	
11	Alessia Primavera		X
12	Francesco Librandi	X	

Presenti	11	Assenti	1
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza **la Sig.ra Tiziana Magnelli**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. ____//____/____//____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ____/____ 2) ____/____ 3) ____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 11 - VOTANTI : 10.

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 11147/04-12-2018 che qui si intende integralmente riportata;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Castiglione Cosentino con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28-09-2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione", esecutiva, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

VISTA la deliberazione di C.C. n°11/27-03-2018 ad oggetto: "Art. 20 TUPS – Aggiornamento annuale Piano partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare: Negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31-12-2017", esecutiva;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castiglione Cosentino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive: ” **il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**”

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dall’allegato A e schede allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d’Ufficio;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTE le Linee Guida Dip. del Tesoro – Corte dei Conti – revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 90/2014;

SI APRE il dibattito.

Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi.

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Settore economico/finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

VISTO il Parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile Prot. 11245/06-12-2018, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTA la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

PRESENTI: 11 - VOTANTI: 10.

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Castiglione Cosentino detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata dall'allegato A e schede allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale Corte dei Conti e al MEF.-

In prosieguo, su proposta del Presidente,
PRESENTI: 11– VOTANTI: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

OGGETTO: Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 N. 100- Approvazione.-

ALL. "A"

- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**
P.I.: 01939430789
Data Inizio Costituzione: 10-09-1974
Data fine: 10-09-2073
Quota di partecipazione del Comune: €. 3.000,00 (quota fissa) + €1,00 per abitante giusta nota pec del 27/07/2018 Ns. prot. 7439/30-07-2018 totale € 5932,00 (2,19%).
Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni
Rappresentante comunale: D.ssa Lio Dora - Sindaco pro-tempore.
Trattasi di un Consorzio di Servizi di cui all'Art. 31 del TUEL;
- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – In stato di liquidazione**
P.I.: 02575310780
Data Inizio Costituzione: 27-06-2003
Quota di partecipazione del Comune: €. 1.531,00 (0,421%).
Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni
Rappresentante comunale: D.ssa Lio Dora - Sindaco pro-tempore.
Cosenza Acque s.p.a in liquidazione non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale da parte di questo Comune.
- **CST Asmenet Calabria s.r.l. da Lamezia Terme (CZ);**
P.IVA 02729450797;
data inizio Costituzione: 01-01-2010 (deliberazione C.C. n° 13/2010 e determinazione Ufficio Ragioneria n° 146/2010);
Quota di partecipazione: (euro 0,4 per abitante – Statuto art. 6 Verbale assemblea del 26-10-2010);
partecipazione ente euro 307,00 pari allo 0,29%; partecipazioni indirette euro 0 – pari allo 0%; onere complessivo: nessuno onere per l'anno 2018 è previsto (nota Asmenet Calabria s.c.a.r.l. del 20/09/2018 Prot. n.248 Ns Prot. n.8781 del 24/09/2018 e nota del 28-11-2018 Ns. prot. 11191 del 04-12-2018).
Servizi offerti: Servizi informatici Sito Web Comunale - P.E.C. - Firma Digitale - Albo on-line – ecc...;
Rappresentante comunale: D.ssa Lio Dora - Sindaco pro-tempore.
- **GAL Sila Sviluppo - Agenzia permanente per lo sviluppo e l'occupazione della Sila, società consortile a r.l. in breve "Gal Sila Sviluppo" soggetto attuatore del Piano di azione locale a valere sulla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Calabria**
Codice Fiscale: 02328170788
Quota societaria: €. 106,00 – (Il Comune, ad oggi, non ha formalmente acquisito la quota perché si è in attesa di perfezionare il trasferimento attraverso un apposito atto. Pertanto, il Comune non possiede ancora partecipazioni nella Società consortile GAL Sila Sviluppo, giusta nota del 30-11-2018 Ns.prot. 11080/30-11-2018);
Servizi offerti: Piano di Azione Locale per lo sviluppo e l'occupazione
Rappresentante comunale: D.ssa Lio Dora - Sindaco pro-tempore.
- **ASMEL Consortile a.r.l. Via C. Cattaneo, 9 – 21013 Gallarate (VA).**
P. IVA: 12236141003 – REA N. VA - 360581
data inizio Costituzione: 20-10-2016 (Delib. C.C. n° 42/2016 e deliberazione C.C. n° 19/2018);
Quota Societaria: €.434,55 - Euro 0,15 ad abitante (n°2.897 abitanti al 31-12-2015 X 0,15 = €.434,55);
Nessun onere annuo è previsto (nota del 27-09-2018 Ns. prot. 9021/02-10-2018 e nota del 22-11-2018 Ns. prot. 10863/2018) – Quota di partecipazione detenuta direttamente nella Società 0,187%;
Servizi offerti: Centrale Committenza in House.
Rappresentante comunale: D.ssa Lio Dora - Sindaco pro-tempore.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE Consiglio Comunale
F.to Sig.ra Tiziana Magnelli

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 09-01-2019 prot. N° 278 Reg. Pub. N° 8

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo